

OGGETTO: PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2020. – PRESA D'ATTO E APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 107, COMMA 5, DEL D.L. 18/2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante il *“Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”*;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31.10.2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;

RICHIAMATO in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano economico finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

CONSIDERATO che la L.R. 28 dicembre 2011 n. 69 ha istituito l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani dell'ambito territoriale ottimale “Toscana Costa” che, nel caso specifico, è l' “Ente territorialmente competente” di cui alla deliberazione dell'ARERA n. 443/2019;

RICHIAMATI i seguenti atti adottati dall'ARERA:

- la deliberazione n. 57 del 03.03.2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la determinazione n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- la deliberazione n. 158 del 05.05.2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria COVID-19;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il quale recita che: *“i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”*;

DATO ATTO che il Comune, con Deliberazione del C.C. n. 25 del 10.07.2020, si è avvalso della facoltà concessa dal suddetto art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 di approvare le tariffe della TARI per l'anno 2020 confermando quelle approvate per l'anno 2019;

TENUTO CONTO delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un rallentamento nel processo di validazione del piano economico finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso assai più complesso dall'introduzione con, decorrenza dal 2020, delle nuove regole fissate dall'ARERA;

ATTESO che, con nota prot. n. 100186 del 29.10.2020, il Comune di Pisa ha trasmesso all'Autorità dell'ambito territoriale ottimale "Toscana Costa" le informazioni e i documenti di propria competenza, necessari alla validazione dei dati del Piano economico finanziario dei rifiuti per l'anno 2020;

VISTA la Determinazione n. 59 del 06.11.2020 dell'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa" ad oggetto "validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Pisa", che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RAVVISATA pertanto la necessità di prendere atto ed approvare, per quanto possa occorrere ai sensi dell'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti per l'anno 2020, come validato e trasmesso dall'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa";

DATO ATTO che la presente deliberazione ha natura di atto di programmazione generale e, come tale, non costituisce affidamento di servizi;

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, dal Dirigente della Direzione 11 Turismo - Tradizioni Storiche - Ambiente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere di regolarità contabile reso ai sensi e per quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento di contabilità;

VISTO l'allegato parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere espresso dalla competente Commissione consiliare;

DELIBERA

- 1) di prendere atto ed approvare, per quanto occorre ai sensi dell'art. 107, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per l'anno 2020 così come definito e validato nell'allegata Determinazione n. 59 del 06.11.2020 dell'Autorità dell'A.T.O. "Toscana Costa" ad oggetto: "validazione ex deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF del PEF 2020 del Comune di Pisa" allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- 2) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Osservatorio nazionale dei rifiuti, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999.